


[Pagina Iniziale](#) > ... > [Crediti In Denaro/pecuniari](#) > [Sequestro Dei Beni Durante Un Giudizio Nei Paesi Dell'UE](#) Portugal

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

 Portogallo

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

I provvedimenti provvisori e conservativi sono diretti a salvaguardare determinate situazioni giuridiche e possono includere, a mero titolo di esempio: a) i provvedimenti provvisori nell'ambito di applicazione del quadro giuridico per gli adulti accompagnati previsto dalla [Legge n. 49/2018, del 14 agosto](#); b) l'amministrazione provvisoria del patrimonio di una persona assente (articolo 1021 del codice di procedura civile); c) la designazione di un procuratore *ad litem* (articolo 17 del codice di procedura civile); d) i provvedimenti necessari alla conservazione dei beni di un'eredità giacente (articolo 938 del codice di procedura civile).

Lo scopo dei provvedimenti conservativi (ad esempio quelli previsti dagli articoli 362 e seguenti del codice di procedura civile) è quello di evitare il rischio di un danno grave o irreparabile e di garantire l'esecuzione della decisione giudiziaria definitiva (articolo 2 del codice di procedura civile).

I procedimenti cautelari mirano a garantire il risultato pratico dell'azione, ad evitare danni gravi o ad anticipare la realizzazione del diritto, in modo da ottenere per quanto possibile un bilanciamento tra l'interesse alla celerità e quello alla certezza del diritto.

Il diritto processuale civile portoghese prevede due tipi di procedimenti cautelari:

- a) i procedimenti cautelari ordinari (articoli da 362 a 376 del codice di procedura civile);
- b) i procedimenti cautelari tipici (articoli da 377 a 409 del codice di procedura civile).

Seguono alcuni esempi:

- a) *restituzione provvisoria del possesso (articolo 377 del codice di procedura civile);*
- b) *sospensione di delibere societarie (articolo 380 del codice di procedura civile);*
- c) *alimenti provvisori (articolo 384 del codice di procedura civile);*
- d) *risarcimento provvisorio (articolo 388 del codice di procedura civile);*
- e) *sequestro (articolo 391 del codice di procedura civile);*
- f) *denuncia di nuove opere (articolo 397 del codice di procedura civile);*
- g) *congelamento dei beni (articolo 403 del codice di procedura civile).*

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

Se l'interessato dimostra il fondato timore che un terzo possa provocare un danno grave e difficilmente riparabile ai suoi diritti, può chiedere la misura conservativa o anticipatoria idonea a garantire l'effettività del diritto minacciato (articolo 362, primo comma, del codice di procedura civile).

Il ricorso al procedimento cautelare ordinario, in quanto mezzo sussidiario, dipende anche dalla mancanza di un procedimento cautelare tipico, adeguato alla fattispecie concreta (articolo 362, terzo comma, del codice di procedura civile).

Pertanto, i procedimenti cautelari atipici menzionati all'articolo 362 del codice di procedura civile si fondano sui seguenti presupposti:

- a) l'esistenza apparente di un diritto;
- b) il fondato timore che un terzo possa causare un danno grave e difficilmente riparabile al diritto in questione (*periculum in mora*);
- c) la concreta idoneità del provvedimento conservativo o anticipatorio ad assicurare l'effettività del diritto minacciato;
- d) il provvedimento da ottenere non dev'essere previsto da altri procedimenti cautelari.

Affinché un provvedimento sia ordinato, da un esame sommario devono emergere la seria probabilità che il diritto affermato sussista e il fondato timore che un ritardo nella decisione definitiva della controversia possa provocare un danno irreparabile o difficilmente riparabile. Tale presupposto implica che il giudice propenda a ritenere che l'esito dell'azione principale sarà favorevole al ricorrente, in quanto le misure cautelari comportano una chiara ingerenza nella sfera giuridica del convenuto (articolo 368, primo comma, del codice di procedura civile).

2.1 La procedura

Ad eccezione della denuncia di nuove opere, per la quale è possibile intraprendere una previa azione stragiudiziale, seguita da una richiesta di ratifica giudiziaria (articolo 397, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile), tutti gli altri procedimenti cautelari si basano su una domanda iniziale presentata al tribunale, in cui il richiedente deve dimostrare sommariamente l'esistenza del diritto minacciato e giustificare il timore di un danno. La domanda deve contenere l'elenco dei testimoni, che non possono essere più di cinque, e indicare le altre prove di cui si chiede l'assunzione, in conformità dell'articolo 365 del codice di procedura civile.

In merito alla competenza per territorio, è l'articolo 78 del codice di procedura civile stabilisce quanto segue:

- a) le istanze di sequestro e di rilevamento di beni possono essere presentate all'organo giurisdizionale dinanzi al quale deve essere promossa l'azione corrispondente, oppure nel luogo in cui si trovano i beni o, se questi ultimi si trovano in regioni diverse, in una di esse (articolo 78, primo comma, lettera a), del codice di procedura civile);
- b) per la denuncia di nuove opere è competente l'organo giurisdizionale del luogo in cui deve essere realizzata l'opera (articolo 78, primo comma, lettera b), del codice di procedura civile);
- c) per gli altri procedimenti cautelari è competente il giudice dinanzi al quale deve essere promossa l'azione corrispondente (articolo 78, primo comma, lettera c), del codice di procedura civile);

La rappresentanza tramite avvocato è obbligatoria se il valore del provvedimento è superiore a 5 000,00 EUR e nei casi in cui è sempre ammesso l'appello, a norma dell'articolo 58 e dell'articolo 1090, del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 44, primo comma, della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario.

2.2 Le principali condizioni

Nel valutare i presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare, il giudice deve sempre esaminare se il timore invocato sia giustificabile nonché quanto grave e difficile da riparare sarebbe la potenziale violazione

del diritto di cui trattasi. Deve inoltre valutare se il provvedimento conservativo o anticipatorio sia idoneo, nel caso specifico, a tutelare il diritto minacciato e se vi sia un pericolo nel ritardo. Il giudice deve stabilire se sussiste un rischio associato ad eventuali ritardi, nonché esaminare se il procedimento cautelare presenti un nesso effettivo o potenziale con una causa, già instaurata o da instaurare, avente ad oggetto il diritto tutelato.

In questo tipo di procedimenti spetta al giudice verificare con accertamento sommario (ossia meno rigoroso di quello richiesto nel procedimento principale) l'effettiva probabilità che esista il diritto da tutelare e la sufficiente fondatezza del timore di una sua violazione.

Tutti i procedimenti cautelari sono considerati urgenti e prioritari rispetto a qualsiasi altro atto giudiziario non urgente (articolo 363, primo comma, del codice di procedura civile) e devono essere conclusi in primo grado entro un termine massimo di due mesi o, qualora il convenuto non sia stato citato, entro quindici giorni (articolo 363, secondo comma, del codice di procedura civile).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono formare oggetto di provvedimenti cautelari i diritti e i beni mobili o immobili che non siano per legge totalmente o parzialmente esclusi.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Essendo disposti dall'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelari sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono su qualsiasi altro atto adottato da altre autorità (articolo 205, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica portoghese). Chiunque contravvenga a un provvedimento cautelare incorre nel reato di disobbedienza qualificata, fatte salve le misure necessarie per l'esecuzione coattiva del provvedimento (articolo 375 della Costituzione della Repubblica portoghese).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Fatta salva la possibilità che il richiedente sia dispensato dall'obbligo di proporre l'azione principale, l'articolo 373 del codice di procedura civile stabilisce che il procedimento cautelare si estingue alla scadenza del relativo termine, ove previsto:

- a) se il richiedente non propone l'azione da cui dipende il provvedimento entro trenta giorni dalla data in cui gli è stato notificato il passaggio in giudicato della decisione che ha disposto tale provvedimento (articolo 373, primo comma, lettera a), del codice di procedura civile);
- b) se, dopo la proposizione dell'azione, il procedimento rimane sospeso per oltre trenta giorni per negligenza del ricorrente (articolo 373, primo comma, lettera b), del codice di procedura civile);
- c) se l'azione è stata respinta con decisione passata in giudicato (articolo 373, primo comma, lettera c), del codice di procedura civile);
- d) se viene adottata una decisione favorevole al convenuto e il richiedente non promuove un'altra azione in tempo utile per beneficiare degli effetti dell'azione precedente (articolo 373, primo comma, lettera d), del codice di procedura civile);
- e) se decade il diritto di cui è stata chiesta la tutela (articolo 373, primo comma, lettera e), del codice di procedura civile).

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Sì. L'appello ordinario è ammesso se il valore dei provvedimenti è superiore al limite previsto per il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata e quest'ultima è sfavorevole al ricorrente per un valore superiore alla metà del suddetto limite (articolo 629, primo comma, del codice di procedura civile). Sono sempre impugnabili le decisioni relative al valore dei procedimenti cautelari (articolo 629, terzo comma, lettera b), del codice di procedura civile), se con il ricorso si sostiene che tale valore è superiore al limite di competenza del giudice che

ha pronunciato la decisione impugnata, nonché il rigetto preliminare delle istanze cautelari iniziali (articolo 629, terzo comma, lettera c), del codice di procedura civile).

Le decisioni che dispongono l'inversione del ruolo delle parti possono essere impugnate solo unitamente alle decisioni sul provvedimento richiesto; le decisioni che respingono la domanda di inversione del ruolo delle parti non sono soggette a impugnazione (articolo 370, primo comma, del codice di procedura civile).

Le decisioni pronunciate nei procedimenti cautelari, comprese quelle che comportano l'inversione del ruolo delle parti, non sono impugnabili dinanzi alla Corte suprema (Supremo Tribunal de Justiça), fatti salvi i casi in cui l'impugnazione è sempre ammessa (articolo 372, secondo comma, del codice di procedura civile).

Una decisione può essere impugnata da:

- le parti soccombenti di un procedimento (articolo 631, primo comma, del codice di procedura civile);
- coloro che, pur non avendo partecipato al procedimento, siano direttamente ed effettivamente danneggiati dalla decisione (articolo 631, secondo comma, del codice di procedura civile).

L'organo competente ad esaminare il ricorso è il giudice di secondo grado del distretto giudiziario in cui si trova il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla notifica della sentenza (articolo 638, primo comma, del codice di procedura civile). Se l'impugnazione ha per oggetto anche il riesame delle prove assunte, il termine è aumentato di dieci giorni (articolo 638, settimo comma, del codice di procedura civile).

L'impugnazione dei provvedimenti che respingono totalmente l'istanza cautelare o non dispongono la misura richiesta ha effetto sospensivo (articolo 647, terzo comma, lettera d), del codice di procedura civile). Negli altri casi, ha un effetto meramente devolutivo.

Legislazione applicabile

[Legge n. 41/2013, del 26 giugno](#) - Codice di procedura civile

[Legge n. 62/2013, del 26 agosto](#) - Legge sull'organizzazione del sistema giudiziario

Link correlati

Ulteriori informazioni sono reperibili sui seguenti siti Internet:

[Portale della giustizia](#)

[Direzione generale della politica giudiziaria](#)

[Portale CITIUS](#)

[Banca dati dei documenti giuridici](#)

[Gazzetta ufficiale del Portogallo](#)

Avvertenza:

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti relativamente al Punto di contatto della RGE Civile. Sebbene tali informazioni siano aggiornate regolarmente, i testi giuridici in vigore devono sempre essere consultati e l'interpretazione della giurisprudenza può modificarsi nel tempo.

■ Ultimo aggiornamento: 01/08/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.